CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 37 del 4 Novembre 2026

L'anno duemilaventisei, addì 4 (quattro) del mese di Novembre, alle ore 12:00 in Tortolì e nella sede Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in con nota prot. n° 3365 in data 30.10.2026 inviata via e-mail ai singoli consiglieri e ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i punti all'o.d.g. contenuti nella stessa nota di convocazione:

OGGETTO: Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1263/2026 del 20.10.2026 del T.A.R. Sardegna, che ha rigettato il ricorso R.G. n. 490/2025.

PRESIEDE la seduta il Presidente dell'Ente Ing. Giuseppe Giacobbe, il quale, constatato che risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati:

Cognome Nome	Presente	Assente
Giacobbe Giuseppe - Presidente	P	
Solanas Andrea -Vice-Presidente	P	
Chiai Alessandro - Consigliere	P	
Mannini Giacomo - Consigliere		A
Tegas Giovanni Angelo – Consigliere	P	

Revisori dei Conti	Presente	Assente
Bonamici Carmela – Presidente	P	
Mereu Carla – Componente	P	
Usai Mario – Componente	P	

CONSTATA la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 8 comma 6 del vigente Statuto Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e assistito dal Dirigente dell'Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell'art. 26, 3^ comma dello Statuto, dichiara aperta la riunione;

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;
- il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n° 1 prot. n° 56 in data 13.01.2025, relativo all'insediamento del Consiglio dei Delegati;
- i verbali in data 28.01.2025, relativi all'elezione del Presidente nella persona dell'Ing. Giacobbe Giuseppe e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto del comma 4 dell'art. 7 del vigente Statuto Consortile;

- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n° 13 del 27.03.2026, di nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente fino al 26.03.2031;
- la L.R. n. 6 del 23.05.2008 "*Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";
- il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l'art. 8 "Funzioni del Consiglio di Amministrazione;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale viene individuata nella persona del Direttore dell'Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- la L.R. 23/05/2008 n. 6 ("*Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica*"):

    - all'art. 14 ("*Natura e ordinamento*") definisce i Consorzi di Bonifica "*enti pubblici economici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità*" (comma 1), e precisa che "*sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalità di funzionamento*" (comma 2);

    - all'art. 17 ("*Contabilità*"), quale sostituito dall'articolo 2 della L.R. 30/11/2016 n. 31, stabilisce che <<*1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna*>>;

- i Consorzi di Bonifica della Sardegna, in forza della L.R. n. 6/2008, sono enti pubblici economici ed hanno natura di enti pubblici vigilati dalla Regione;

CONSIDERATO che

- la Regione Autonoma della Sardegna, di seguito Regione, in passato con deliberazione G.R. n. 60/30 dell'11/12/2018 aveva disposto l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2001 ai Consorzi di Bonifica, sostenendo erroneamente la loro natura di enti strumentali controllati dalla Regione, ai sensi dell'art. 11 – ter del citato D.Lgs.;

- i Consorzi di Bonifica, rivendicando la propria natura di enti pubblici vigilati dalla Regione, avevano impugnato la predetta deliberazione G.R. n. 60/30 dell'11/12/2018 davanti al T.A.R. Sardegna, che:

    - con le ordinanze cautelari nn. 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 53/2019 e 54/2019 del 19/03/2019, dapprima, aveva accolto l'istanza cautelare di sospensiva;

    - con le successive sentenze nn. 435/2020, 436/202, 437/2020, 438/2020, 439/2020 e 440/2020 del 10/08/2020, aveva accolto anche nel merito i ricorsi, annullando, siccome illegittima, la impugnata deliberazione regionale;

- le predette sentenze del T.A.R. Sardegna:

- avevano dato ragione ai Consorzi di Bonifica, riconoscendone la speciale natura *di enti pubblici vigilati* dalla Regione, non già quella di *enti strumentali controllati* sostenuta dalla Regione;

- sono divenute definitive, poiché non sono state appellate (nel termine di legge di sei mesi) dalla soccombente Regione, che vi aveva quindi prestato acquiescenza;

- anche in seguito, infatti, i Consorzi di Bonifica non sono stati inseriti negli elenchi annuali del Gruppo Pubblica Amministrazione (GAP) della Regione Sardegna ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, che non è stato applicato nei loro confronti;

RILEVATO che

- con deliberazione G.R. n. 22/35 del 23/04/2025, avente ad oggetto "*allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato del D.Lgs. n. 118/2011. Definizione dell'elenco degli enti e delle società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e dell'elenco gruppo bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024*", la Regione ha nuovamente sostenuto per i Consorzi di Bonifica la natura di "*enti strumentali controllati*" ex art. 11 – ter del D.Lgs. n. 118/2011, tanto da averli, per la prima volta, inseriti nell'elenco annuale GAP per l'esercizio 2024, approvato in via definitiva con tale deliberazione n. 22/35, preannunciando che, non appena adotterà le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, i Consorzi di Bonifica saranno assoggettati alla relativa armonizzazione contabile;

- la Regione, con la predetta deliberazione G.R. 22/35 del 23/04/2025 ha quindi disatteso la specifica natura dei Consorzi di Bonifica quali "*enti pubblici vigilati*" dalla Regione, espressamente sancita dall'art. 17 della L.R. n. 6/2008;

- la specifica natura di "*enti pubblici vigilati*" dei Consorzi di Bonifica, come detto, era già stata riconosciuta anche dal T.A.R. Sardegna che, con le predette sentenze nn. 435/2020, 436/202, 437/2020, 438/2020, 439/2020 e 440/2020 del 10/08/2020, aveva annullato, siccome illegittima, la precedente deliberazione G.R. n. 60/30 dell'11/12/2018, che aveva erroneamente qualificato i Consorzi di Bonifica quali "*enti strumentali controllati*" dalla Regione ex art. 10 ter del D.Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO altresì che

- il Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra, condividendo quanto emerso e discusso nell'Assemblea ANBI Sardegna del 14.05.2025 alla presenza di tutti i Consorzi di Bonifica, ha impugnato davanti al T.A.R. Sardegna la deliberazione G.R. 22/35 del 23/04/2025, al pari di tutti gli atti ad essa presupposti, collegati e conseguenti;

- l'iniziale ricorso al T.A.R. Sardegna, infatti, con i primi motivi aggiunti è stato esteso all'impugnazione della sopraggiunta deliberazione G.R. n. 32/54 del 18.06.2025, recante l'approvazione da parte della Regione del Regolamento di contabilità dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 6/2008, nella parte in cui si poteva intendere quale conferma, non già quale revoca, della precedente deliberazione G.R. 22/35 del 23.04.2025 e, quindi, del contestato inquadramento dei Consorzi di Bonifica tra gli "*enti strumentali controllati*" dalla Regione, che è il motivo del censurato loro inserimento nell'elenco GAP;

- il Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra, al pari di tutti gli altri Consorzi di Bonifica sardi, con i secondi motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione davanti al T.A.R. Sardegna alla sopraggiunta deliberazione G.R. n. 47/16 del 10.09.2025, avente ad oggetto "*Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024. Art. 68 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.*", con la quale la

Regione ha confermato, in via definitiva per l'esercizio 2024, l'elenco GAP approvato con la (già impugnata) deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.04.2025;

CONSIDERATO CHE

- all'esito del giudizio, avente r.g. n. 490/2025, la II^ Sezione del T.A.R. Sardegna ha emanato la sentenza n. 1263/2026 del 20.10.2026, che ha rigettato il ricorso con i motivi aggiunti, con spese compensate tra le parti "*attesa la complessità delle questioni affrontate*".

- Nelle motivazioni della sentenza n. 1263/2026 il Collegio giudicante richiama:

    - per un verso, la "*circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 settembre 2018 (formulata in riscontro ad una richiesta di chiarimenti della Regione in merito alla corretta qualificazione dei consorzi quale enti strumentali della Regione ai fini del decreto legislativo n. 118 del 2011)*" (pag. 23 della sentenza);

      su tale documento si osserva che si tratta della medesima nota della Ragioneria Generale dello Stato che la Regione, a suo tempo, aveva posto a base della deliberazione G.R. n. 60/30 dell'11.12.2018, che aveva applicato ai Consorzi di Bonifica della Sardegna il D.Lgs. n. 118/2011 e che era annullata (siccome illegittima), su ricorso dei Consorzi di Bonifica, dal T.A.R. Sardegna con le sentenze nn. 435/2020, 436/202, 437/2020, 438/2020, 439/2020 e 440/2020 del 10/08/2020. Tali sentenze, infatti, avevano ritenuto la ridetta nota del 05.09.2018 MEF priva di rilievo, tanto da averne disatteso il contenuto. Sul punto, quindi, vi è stato ora un improvviso, quanto ingiustificato, ripensamento da parte del T.A.R. Sardegna.
    - per altro verso, afferma "*del resto, militano a sostegno della correttezza dell'operato della Giunta regionale anche i giudizi di parificazione dei rendiconti regionali della Corte dei Conti degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, che hanno costantemente affermato e ribadito che il mancato inserimento dei Consorzi di bonifica nel GAP costituiva una lacuna, in contrasto con quanto stabilito dal punto 2 dell'Allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011*" (pag. 25 della sentenza);

      sul punto, in pratica, il Collegio ha semplicemente rimandato alle valutazioni della Corte dei Conti, dalle quali, evidentemente, non si è voluto discostare, senza però aggiungere ulteriori argomenti giuridici a sostegno della natura di "*enti strumentali controllati*" dalla Regione dei Consorzi di Bonifica, che le sentenze nn. 435/2020, 436/202, 437/2020, 438/2020, 439/2020 e 440/2020 del 10/08/2020del 2020 avevano escluso, riconoscendo la speciale natura di "*enti vigilati dalla Regione*", come stabilisce l'art. 17, comma 1, L.R. n. 6/2008. Anche sul punto, quindi, vi è stato ora un improvviso, quanto ingiustificato, ripensamento da parte del T.A.R. Sardegna.

RITENUTO CHE

- la predetta sentenza del T.A.R. Sardegna, nella parte in cui ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti, sia ingiusta e da impugnare mediante appello al Consiglio di Stato per le ragioni compiutamente illustrate dai legali che hanno assistito e difeso in giudizio l'Ente durante l'Assemblea dell'ANBI Sardegna dello scorso 26.10.2026;

CONSIDERATO CHE

- la decisione di proporre immediato appello al Consiglio di Stato è stata all'unanimità condivisa nella predetta Assemblea dell'ANBI Sardegna dello scorso 26.10.2026, poiché indispensabile strumento di tutela delle funzioni e competenze istituzionali dei Consorzi di Bonifica della Sardegna;

RITENUTO

- di dover impugnare mediante appello al Consiglio di Stato la sentenza n. 1263/2026 del 20.10.2026 della II^ Sezione del T.A.R. Sardegna;

SENTITO il Direttore Generale f.f**.** che certifica la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti interni;

Con votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano all'unanimità

TUTTO CIÒ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

- di proporre appello davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1263/2026 del 20.10.2026 della II^ Sezione del T.A.R. Sardegna, resa all'esito del ricorso n. 490/2025 per l'impugnazione della deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.4.2025, avente ad oggetto "*Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato del D.Lgs. n. 118/2011. Definizione dell'elenco degli enti e delle società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e dell'elenco del gruppo bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024*", nella parte in cui "*ritiene i Consorzi di bonifica enti strumentali controllati dalla Regione Sardegna*" e, come tali, li ha ricompresi nell'elenco GAP; della deliberazione n. G.R. n. 32/54 del 18.6.2025, avente ad oggetto "*Indirizzi e direttive in materia di contabilità dei Consorzi di bonifica. Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, art. 17, comma 1*", nella sola parte ed eventualità in cui possa essere intesa nel senso di una conferma, e della deliberazione G.R. n. 47/16 del 10.9.2025, avente ad oggetto "*Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024. Art. 68 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.*", nella parte in cui ha confermato in via definitiva per l'anno 2024 l'elenco GAP, già approvato con la deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.04.2025, che ha continuato a ricomprendere i Consorzi di Bonifica sardi;

- di trasmettere il presente atto al Direttore amministrativo per gli atti di sua competenza;

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 6/2008, avverso il presente atto, è ammessa opposizione entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione dello stesso, da proporsi al Consiglio di Amministrazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore Generale f.f**.**	***Il Presidente***
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella	*F.to Ing. Giuseppe Giacobbe*

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra per quindici giorni consecutivi ed è soggetta al regime di cui all'art. 35 della L.R. n.6 del 23.05.2008.

Tortolì 11.11.2026

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale

Tortolì 11.11.2026

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Anna Maria Musella

Anna Maria Musella
11.11.2026 16:40:02
GMT+01:00